



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale
della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

SETTEMBRE 2023



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	5
SEZIONE SECONDA	14
SEZIONE TERZA	22
SEZIONE QUARTA	29
SEZIONE QUINTA	35
SEZIONE SESTA	45
SEZIONE SETTIMA	54
SEZIONE FERIALE	56

SETTEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, Sentenza n. 38481 del 25/05/2023 Ud. (dep. **21/09/2023**) Rv. **285036 - 01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: ANDREAZZA GASTONE. Relatore: ANDREAZZA GASTONE. Imputato: D. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 14/01/2022

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte nei giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta successivamente al 30 dicembre 2022 - Sussistenza.

L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 1 lett. D), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 13 lett. D) PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 5, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. A), Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11279 del 2023 Rv. 284396 - 01, N. 8128 del 2023 Rv. 284329 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27614 del 2007 Rv. 236537 - 01, N. 22065 del 2021 Rv. 281228 - 01

SETTEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza** n. **36870** del **03/02/2023** Cc. (dep. **06/09/2023**) Rv. **285281 - 01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: MELE MARIA ELENA. Relatore: MELE MARIA ELENA. Imputato: MAGLIULO MATTEO. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 09/09/2022

577 PENA - 036 PENE ACCESSORIE - IN GENERE

PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE - Esecuzione - Possibilità di differimento rispetto all'esecuzione della pena principale - Sussistenza - Condizioni.

In tema di pene accessorie, l'esecuzione può avvenire in qualsiasi momento successivo alla formazione del giudicato, potendo essere posticipata a quella della pena principale nel solo caso in cui risulti con essa incompatibile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 139 CORTE COST.; Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 quater CORTE COST.; Cod. Pen. art. 20; Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 662

Massime precedenti Vedi: N. 39004 del 2021 Rv. 282075 - 01, N. 33541 del 2016 Rv. 267463 - 01

Sez. 1, **Sentenza** n. **36885** del **04/07/2023** Cc. (dep. **06/09/2023**) Rv. **285270 - 01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: SEDICINI MARIA. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 09/02/2023

577 PENA - 001 IN GENERE

PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive - Disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 - Processi pendenti in Cassazione alla data del 30 dicembre 2022 - Istanza al giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, l'istanza del condannato al giudice dell'esecuzione, ex art. 95, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è subordinata alla pendenza del procedimento dinanzi la Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022, stabilita per l'entrata in vigore del predetto decreto dall'art. 99-bis, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 PENDENTE; Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis; Cod. Pen. art. 20 bis; Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 CORTE COST.; Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1.

Massime precedenti Vedi: N. 34091 del 2023 Rv. 285154 - 01, N. 33027 del 2023 Rv. 285090 - 01

Sez. 1, **Sentenza** n. **37091** del **19/07/2023** Cc. (dep. **11/09/2023**) Rv. **285282 - 01**

SEZIONE PRIMA

*Presidente: **MOGINI STEFANO.** Estensore: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** Relatore: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** Imputato: **CAMINITI ROSARIO.** P.M. **PASSAFIUME SABRINA.** (Diff.)*

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 03/02/2023

594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 081 TENTATIVO

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - TENTATIVO - Atti preparatori - Trasmissione messaggi estorsivi mediante intermediari - Prova dell'idoneità e univocità degli atti - Probabilità di conseguire l'evento - Fattispecie.

Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Fattispecie relativa ad estorsione, in cui la Corte ha censurato il provvedimento del tribunale del riesame in ragione dell'assenza di gravità indiziaria in ordine alle circostanze che i messaggi estorsivi, affidati a due intermediari, fossero pervenuti ai destinatari, che gli intermediari fossero soggetti affidabili, che avessero una specifica collocazione all'interno del sodalizio mafioso e che la provenienza delle richieste estorsive fosse riconoscibile da parte delle vittime).

*Riferimenti normativi:*Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.; Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11855 del 2017 Rv. 269930 - 01, N. 41649 del 2010 Rv. 248829 - 01, N. 24302 del 2017 Rv. 269963 - 01, N. 18981 del 2017 Rv. 269931 - 01, N. 40912 del 2015 Rv. 264589 - 01, N. 36536 del 2011 Rv. 251145 - 01 Rv. 251145 - 01histunlisted

Massime precedenti Difformi: N. 9411 del 2010 Rv. 246620 - 01, N. 40058 del 2008 Rv. 241649 - 01, N. 15656 del 2022 Rv. 283045 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 37623 del 14/07/2023 Ud. (dep. **14/09/2023**) Rv. **285249 - 01**

*Presidente: **DI NICOLA VITO.** Estensore: **RENOLDI CARLO.** Relatore: **RENOLDI CARLO.** Imputato: **MOHAMMAD AFZAL.** P.M. **TOCCI STEFANO.** (Parz. Diff.)*

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 03/10/2022

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Locazione di posti letto a cittadini extra U.E. privi di titolo di soggiorno - Necessità del dolo specifico - Ingiusto profitto - Nozione - Fattispecie.

Per la configurabilità del delitto previsto dall'art. 12, comma 5-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è richiesto il fine di trarre un ingiusto profitto dalla locazione, che si realizza nel caso in cui l'equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato in favore del titolare dell'immobile, con sfruttamento della precaria condizione dello straniero irregolare. (In motivazione, la Corte ha affermato che tale alterazione può essere desunta dall'esistenza di condizioni contrattuali particolarmente gravose rispetto ai valori di mercato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19171 del 2009 Rv. 243378 - 01, N. 46914 del 2009 Rv. 245686 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5887 del 2006 Rv. 233108 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 37634 del 23/03/2023 Cc. (dep. **14/09/2023**) Rv. **285283 - 01**

SEZIONE PRIMA

Presidente: TARDIO ANGELA. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: PMT C/ UZDIENOV VOLODYMYR. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE SIENA, 03/10/2022

663 INDAGINI PRELIMINARI - 110 casi

INDAGINI PRELIMINARI - FERMO DI INDIZIATI - CASI - Mancata convalida del fermo - Interesse all'impugnazione del pubblico ministero - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, sussiste l'interesse del pubblico ministero a ricorrere avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di convalida del fermo di indiziato di delitto, in ragione del principio generale per cui è sempre necessaria la verifica di legittimità dell'arresto e del fermo. (Conf.: n. 3410 del 1993, Rv. 197371-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST.; Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.; Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2935 del 2022 Rv. 282592 - 01, N. 9524 del 2020 Rv. 278565 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 38880 del 14/07/2023 Cc. (dep. 25/09/2023) Rv. 285122 - 01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: GALATI VINCENZO. Relatore: GALATI VINCENZO. Imputato: GASHI VALMIR. P.M. TOCCI STEFANO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' VENEZIA, 02/11/2022

663026 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' - Impedimento della persona informata sui fatti che rende dichiarazioni - Omessa verbalizzazione ai sensi dell'art. 373, comma 4, cod. proc. pen. - Legittimità - Fattispecie.

In tema di documentazione degli atti di polizia giudiziaria, l'impedimento della persona informata sui fatti, risultante da circostanze concrete, costituisce presupposto idoneo per l'omessa verbalizzazione, ex art. 373, comma 4, cod. proc. pen., delle relative dichiarazioni e per il loro inserimento nell'annotazione di polizia giudiziaria. (Fattispecie in cui le informazioni non verbalizzate, ma riportate nell'annotazione di polizia giudiziaria, sono state ritenute utilizzabili ai fini dell'applicazione della misura cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 373 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 37316 del 2021 Rv. 281909 - 01, N. 56995 del 2017 Rv. 271747 - 01, N. 37292 del 2022 Rv. 284018 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 39489 del 22/06/2023 Ud. (dep. 28/09/2023) Rv. 285123 - 01

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: MAGI RAFFAELLO - RENOLDI CARLO .. Relatore: MAGI RAFFAELLO - RENOLDI CARLO .. Imputato: PETRICCIONE ANNUNZIATA. P.M. MANUALI VALENTINA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/06/2022

594000 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - Delitto di autoriciclaggio - Rapporti con il delitto di trasferimento fraudolento di valori - Specialità reciproca - Ragioni - Conseguenze.

Il delitto di autoriciclaggio è in rapporto di specialità reciproca con quello di trasferimento fraudolento di valori, essendo accomunate le fattispecie dalla generica provenienza da delitto dei beni oggetto di trasferimento e dall'utilizzo di modalità dissimulatorie tese a rendere difficoltosa

SEZIONE PRIMA

l'identificazione di detta provenienza, sicché, quando l'intestazione fittizia di un bene costituisca la principale modalità commissiva dell'autoriciclaggio, è configurabile solo quest'ultimo, più grave, delitto, in forza della clausola di riserva contenuta nell'art. 512-bis cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 512 bis, Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 25363 del 2015 Rv. 265045 - 01, N. 22417 del 2022 Rv. 283319 - 03, N. 23097 del 2019 Rv. 276199 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 39498 del 07/06/2023 Cc. (dep. **28/09/2023**) Rv. **285053 - 01**

Presidente: **SIANI VINCENZO.** *Estensore:* **MASI PAOLA.** *Relatore:* **MASI PAOLA.** *Imputato:* **MAURO FRANCESCO PAOLO.** *P.M.* **PERELLI SIMONE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 08/11/2022

655003 COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Sentenza o decreto penale di condanna - Precedente decreto di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. - Preclusione - Esclusione - Ragioni.

In tema di divieto di "bis in idem", l'emissione di una sentenza o di un decreto penale di condanna non è preclusa dall'esistenza, per il medesimo fatto, di un precedente decreto di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., non essendo quest'ultimo un provvedimento suscettibile di esecuzione o di conseguire l'irrevocabilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 51221 del 2018 Rv. 275064 - 01, N. 6241 del 2020 Rv. 278709 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231800 - 01, N. 38954 del 2019 Rv. 276463 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 37618 del 19/05/2023 Ud. (dep. **14/09/2023**) Rv. **285248 - 01**

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Relatore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Imputato:* **PG C/ CONIGLIARO PAOLO.** *P.M.* **FLAMINI LUIGI MARIA.** (Diff.)

Rigetta, CORTE MILITARE APPELLO ROMA, 12/10/2022

608001 REATI MILITARI - IN GENERE - Diffamazione militare - Diffusione di un messaggio offensivo attraverso "whatsapp" - Aggravante dell'uso di un "mezzo di pubblicità" - Esclusione - Ragioni.

In tema di diffamazione militare, la diffusione di un messaggio offensivo in una "chat" dell'applicazione "whatsapp" non configura l'aggravante dell'uso di un "mezzo di pubblicità", trattandosi di strumento di comunicazione destinato a un numero ristretto di persone e privo della necessaria diffusività.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13979 del 2021 Rv. 281023 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 36878 del 17/05/2023 Cc. (dep. **06/09/2023**) Rv. **285251 - 01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: BRUZZANITI LEONE. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 14/09/2022

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Rapporto tra processo penale e procedimento di prevenzione - Revoca - Assoluzione dal reato ex art. 416-bis cod. pen. - Motivazione sul giudizio di pericolosità sociale - Contenuto.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, nel procedimento di revoca conseguente alla sopravvenuta definitività della sentenza che ha dichiarato l'insussistenza del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., il giudice, in punto di pericolosità sociale, deve compiere un puntuale confronto con la motivazione che, all'esito del processo penale, ha ritenuto gli elementi adottati dall'accusa non sufficienti a provare il reato associativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15704 del 2023 Rv. 284488 - 01, N. 19880 del 2019 Rv. 276917 - 01, N. 182 del 2021 Rv. 280145 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 38278 del 20/04/2023 Cc. (dep. **19/09/2023**) Rv. **285203 - 01**

Presidente: TARDIO ANGELA. Estensore: TOSCANI EVA. Relatore: TOSCANI EVA. Imputato: PERRONE GIUSEPPE.

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 28/06/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Permesso premio - Condannato per reati ostativi cd. di prima fascia che non ha collaborato con la giustizia - Modifiche all'art. 4-bis ord. pen. apportate con d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022 - Immediata applicabilità ai procedimenti in corso - Sussistenza - Ragioni - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di cassazione - Sussistenza.

In tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate all'art. 4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del "tempus regit actum". (In applicazione del principio, la Corte, alla luce dello "ius superveniens" intervenuto in pendenza del giudizio di legittimità, ha annullato con rinvio il rigetto del permesso premio, pronunciato nel vigore della normativa antecedente alla modifica normativa).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter com. 8 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST., Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 1 com. 1 lett. A, Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19536 del 2022 Rv. 283096 - 01, N. 33743 del 2021 Rv. 281764 - 01, N. 35682 del 2023 Rv. 284921 - 01, N. 36456 del 2018 Rv. 273608 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24561 del 2006 Rv. 233976 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 37636 del 07/04/2023 Cc. (dep. **14/09/2023**) Rv. **285250 - 01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO. Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO. Imputato: TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE COMPOSIZIONE COLLEGIALE. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 15/12/2022

654026 COMPETENZA - CONFLITTI - CASI - Conflitto tra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale - Contrasto negativo - Disciplina sui conflitti nei casi "analoghi" - Applicabilità.

È ammissibile il conflitto di competenza tra il tribunale in composizione monocratica ed il tribunale in composizione collegiale, in quanto, anche in tal caso, si determina, per effetto di due decisioni contrastanti, una situazione di stasi processuale riconducibile a uno dei "casi analoghi" di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., la cui risoluzione è rimessa alla Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 quater

Massime precedenti Conformi: N. 45247 del 2003 Rv. 226819 - 01, N. 25918 del 2001 Rv. 219876 - 01, N. 16668 del 2001 Rv. 219500 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 38674 del 2019 Rv. 276819 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 37070 del 04/04/2023 Ud. (dep. **11/09/2023**) Rv. **285247 - 01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: MAGNO GIUSEPPE. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 08/04/2022

594164 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - Rapina impropria - Morte della persona offesa - Assorbimento dell'aggravante teleologica di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. - Sussistenza.

In tema di rapina impropria, ove la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, determini la morte della persona offesa, la circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., è assorbita nel delitto per il principio di specialità, attesa la coincidenza tra le fattispecie della modalità commissiva dell'uso della violenza e dell'elemento finalistico dell'aver agito allo scopo di assicurarsi il profitto del reato o l'impunità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 576 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 42371 del 2006 Rv. 235570 - 01, N. 51457 del 2017 Rv. 271593 - 01, N. 33117 del 2022 Rv. 283507 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 21458 del 2019 Rv. 276543 - 01, N. 21730 del 2019 Rv. 276333 - 01, N. 36901 del 2011 Rv. 251124 - 01, N. 18116 del 2017 Rv. 270703 - 01, N. 9865 del 2021 Rv. 280688 - 01, N. 46869 del 2022 Rv. 284038 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14168 del 2020 Rv. 278844 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 36686 del 14/02/2023 Ud. (dep. **05/09/2023**) Rv. **285236 - 01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: LIUNI TERESA. Relatore: LIUNI TERESA.
Imputato: VENA ANTONIO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO MILANO, 02/03/2022

667021 PARTE CIVILE - SPESE - Giudizio di impugnazione - Accoglimento del gravame - Esclusione del pregiudizio per la parte civile - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di spese processuali, la liquidazione di quelle sostenute dalla parte civile è condizionata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio. (Fattispecie in cui il ricorso per cassazione aveva ad oggetto il solo diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29424 del 2018 Rv. 273018 - 01, N. 1019 del 2013 Rv. 254291 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2963 del 2021 Rv. 280519 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 36857 del 03/02/2023 Ud. (dep. **06/09/2023**) Rv. **285237 - 01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: MELE MARIA ELENA. Relatore: MELE MARIA ELENA.
Imputato: CASTIGLIA LUCA. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 20/12/2021

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 - Guida senza patente - Soggetto destinatario di mero avviso orale - Sussistenza del reato - Esclusione - Ragioni.

Non integra il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la guida di un autoveicolo senza patente o dopo che essa sia stata revocata da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore, posto che questo, in assenza della prescrizione dei divieti previsti dall'art. 3, comma 4, d.lgs. citato, non costituisce misura di prevenzione, non comportando limitazioni alla libertà personale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 120 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 14935 del 2023 Rv. 284585 - 01, N. 47713 del 2022 Rv. 283820 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 418 del 2023 Rv. 283945 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 36866 del 03/02/2023 Cc. (dep. **06/09/2023**) Rv. **285238 - 01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: MELE MARIA ELENA. Relatore: MELE MARIA ELENA.
Imputato: CAVA ANTONIO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 26/11/2020

SEZIONE PRIMA

577028 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - Revoca per delitto commesso nel quinquennio - Reato permanente - Valutazione del solo momento di cessazione della permanenza - Illegittimità - Permanenza sussistente in qualsiasi momento del quinquennio - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di revoca dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, per la sussistenza di un delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore di tale legge, è sufficiente che, in caso di reato permanente, sia caduto nel quinquennio in oggetto un qualsiasi segmento del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza di revoca del beneficio a seguito dell'intervenuta condanna per il reato di associazione di tipo mafioso accertato nell'anno 2003 fino alla data del 30 novembre 2007).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 42384 del 2016 Rv. 268274 - 01, N. 1746 del 2000 Rv. 215824 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18230 del 2015 Rv. 263319 - 01

SETTEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 38442 del 13/09/2023 Cc. (dep. **20/09/2023**) Rv. **285029 - 01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: TOURE ISMAILA (CUI 05ENCDC). P.M. MARINELLI FELICETTA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 21/03/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Imputato detenuto al momento della proposizione del gravame - Onere formale previsto dal novellato art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per la notifica del decreto di citazione - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D

Massime precedenti Conformi: N. 33355 del 2023 Rv. 285021 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 43703 del 2021 Rv. 282223 - 01, N. 5135 del 2022 Rv. 282601 - 01, N. 22140 del 2023 Rv. 284645 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12778 del 2020 Rv. 278869 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 38431 del 13/09/2023 Ud. (dep. **20/09/2023**) Rv. **285041 - 01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: SANTORO CLAUDIO. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 15/12/2021

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Subordinazione al risarcimento del danno - Accertamento delle condizioni economiche dell'imputato - Verifica giudiziale - Limiti.

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Fattispecie in cui l'imputato non aveva fornito idonei elementi di valutazione da cui desumere l'eventuale impossibilità di adempiere al risarcimento del danno, limitandosi ad affermare genericamente la propria incapacità economica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 25685 del 2016 Rv. 267372 - 01, N. 11142 del 2023 Rv. 284609 - 01, N. 3187 del 2021 Rv. 280407 - 01, N. 26958 del 2020 Rv. 279648 - 01, N. 40480 del 2019 Rv. 278381 - 02, N. 48913 del 2018 Rv. 274599 - 01, N. 22094 del 2021 Rv. 281510 - 01, N. 46959 del 2021 Rv. 282348 - 01, N. 11371 del 2018 Rv. 272544 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 26221 del 2015 Rv. 264013 - 01, N. 3197 del 2009 Rv. 242177 - 01, N. 40041 del 2019 Rv. 277604 - 01, N. 38345 del 2013 Rv. 256385 - 01, N. 4527 del 2011 Rv. 249248 - 01, N. 46834 del 2022 Rv. 283902 - 01, N. 22342 del 2013 Rv. 255665 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4626 del 2020 Rv. 278290 - 01, N. 26175 del 2022 Rv. 283591 - 01, N. 33020 del 2014 Rv. 260555 - 01, N. 12614 del 2016 Rv. 266873 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 37876 del 12/09/2023 Ud. (dep. **15/09/2023**) Rv. **285026 - 01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **PERROTTI MASSIMO.** *Relatore:* **PERROTTI MASSIMO.** *Imputato:* **PG C/ GAGLIARDI DOMENICO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PERUGIA, 11/07/2022

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Ricorso del pubblico ministero - Idoneità dell'impugnazione a conseguire un risultato pratico favorevole - Necessità - Fattispecie.

Nel caso in cui il pubblico ministero propone ricorso per cassazione onde ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. solo se, con l'impugnazione, può raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, condizione che non si realizza quando la vicenda oggetto della pronuncia si sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal pubblico ministero per violazione di legge avverso la sentenza di assoluzione da reati già prescritti alla data del deposito dell'atto di impugnazione). (Conf.: n. 9616 del 1995, Rv. 202018-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 47496 del 2003 Rv. 226466 - 01, N. 48581 del 2016 Rv. 268191 - 01, N. 33573 del 2015 Rv. 264996 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 38714 del 12/09/2023 Ud. (dep. **22/09/2023**) Rv. **285030 - 01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Relatore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Imputato:* **PG C/ POZZI GIONAS. P.M. CIMMINO ALESSANDRO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 10/06/2022

610004 RECIDIVA - CONTESTAZIONE - Pluralità di reati - Unica contestazione in calce a più imputazioni - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

E' legittima la contestazione della recidiva in calce a più imputazioni, a condizione che i reati siano strettamente collegati tra loro, in quanto commessi in concorso formale o anche in concorso materiale, se realizzati nella stessa data e riconducibili alla stessa indole. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale avverso la decisione che aveva ritenuto applicabile la recidiva al solo reato rispetto al quale era stata formalmente contestata sul rilievo che gli altri reati indicati nell'imputazione, seppur della stessa indole, erano stati commessi in date diverse).

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 71, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 101

Massime precedenti Conformi: N. 22966 del 2021 Rv. 281456 - 01, N. 56688 del 2017 Rv. 272146 - 01, N. 3662 del 2016 Rv. 265782 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 51070 del 2017 Rv. 271880 - 01, N. 5075 del 2014 Rv. 258046 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32318 del 2023 Rv. 284878 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 38713 del 12/09/2023 Ud. (dep. **22/09/2023**) Rv. **285252 - 01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Relatore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Imputato:* **TEATRO LUIGI. P.M. CIMMINO ALESSANDRO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 14/09/2022

661039 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - CASI - Richiesta - Mancata impugnazione dell'ordinanza di rigetto ex art. 507 cod. proc. pen. - Preclusione - Insussistenza - Ragioni.

La mancata impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di integrazione probatoria, presentata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non preclude la successiva richiesta di rinnovazione del dibattimento in appello, atteso che gli strumenti di integrazione, previsti rispettivamente dall'art. 507 e dall'art. 603 cod. proc. pen. e che consentono l'esercizio di poteri ufficiosi, non sono tra loro "collegati", potendo il giudice di ogni grado valutare la completezza del quadro probatorio disponibile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 51740 del 2013 Rv. 258115 - 01, N. 48093 del 2018 Rv. 274230 - 01, N. 5629 del 2022 Rv. 282585 - 01, N. 29490 del 2013 Rv. 256116 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 36768 del 18/07/2023 Cc. (dep. **05/09/2023**) Rv. **284937 - 01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Relatore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Imputato:* **CIRAVEGNA LUCIANO. P.M. MOLINO PIETRO.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PISTOIA, 27/03/2023

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Territoriale - Determinazione - Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. - Effetto sospensivo - Esclusione - Ragioni - Provvedimento con cui il giudice, all'esito della rimessione della questione di competenza alla Corte di cassazione, dispone la prosecuzione del processo dinanzi a sé - Abnormità - Esclusione - Ragioni.

Il provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., rimette alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio non ha effettivo sospensivo rispetto al processo, in ragione dell'applicabilità al rinvio pregiudiziale della previsione di cui all'art. 30, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice, all'esito della rimessione di tale questione, disponga, "ex officio" e fuori udienza, la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé, in quanto lo stesso ha funzione di mero impulso processuale, risulta privo di valenza e contenuto decisorio e non produce né una stasi processuale, né un'indebita regressione del processo).

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20612 del 2023 Rv. 284720 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37502 del 2022 Rv. 283552 - 01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 37875 del 07/07/2023 Ud. (dep. **15/09/2023**) Rv. **285025 - 01**

Presidente: **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Estensore:* **PERROTTI MASSIMO.**
Relatore: **PERROTTI MASSIMO.** *Imputato:* **B. P.M. PEDICINI ETTORE.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 10/11/2022

656019 DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA - Rinuncia al mandato difensivo - Mancata nomina del nuovo difensore di fiducia - Obbligo del giudice di nominare tempestivamente il difensore d'ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. - Sussistenza - Violazione - Nullità ex art. 178, lett.c), cod. proc. pen. - Ragioni- Fattispecie.

In caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, il giudice, in assenza di nuova nomina fiduciaria, ha l'obbligo, a pena di nullità ex art. 178, lett.c), cod. proc. pen., di designare tempestivamente un difensore di ufficio, onde evitare che all'imputato, in situazione di sostanziale minorata difesa, siano precluse, di fatto, scelte processuali soggette a termini perentori e consentire al difensore nominato di poter rendere edotto l'assistito innanzitutto della facoltà di indicare un nuovo difensore di fiducia. (Fattispecie in cui il ricorrente, detenuto per altra causa, aveva potuto nominare un nuovo difensore di fiducia solo due giorni prima dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, circostanza addebitabile anche al ritardo con cui il giudice, dopo aver preso atto della rinuncia al mandato da parte dell'originario difensore fiduciario, aveva nominato, ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., un difensore di ufficio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C)

Massime precedenti Conformi: N. 39570 del 2019 Rv. 276872 - 01, N. 16958 del 2018 Rv. 272603 - 01, N. 47159 del 2022 Rv. 284024 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 46435 del 2019 Rv. 277795 - 01, N. 3094 del 2016 Rv. 266052 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18113 del 2021 Rv. 281093 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 155 del 2012 Rv. 251497 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 37100 del 07/07/2023 Cc. (dep. **11/09/2023**) Rv. **285189 - 01**

Presidente: **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Estensore:* **PERROTTI MASSIMO.**
Relatore: **PERROTTI MASSIMO.** *Imputato:* **DE LAURENTIIS DOMENICO.** P.M. **PEDICINI ETTORE.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MILANO, 23/12/2022

664124 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI - Impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo - Specifiche censure relative al "fumus commissi delicti" - Obbligo del tribunale del riesame di fornire adeguata motivazione - Mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente - Violazione di legge - Sussistenza - Conseguenze.

SEZIONE SECONDA

In tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al "fumus commissi delicti", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 28241 del 2015 Rv. 264011 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30296 del 2021 Rv. 281721 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5876 del 2004 Rv. 226710 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25932 del 2008 Rv. 239692 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 37880 del 15/06/2023 Cc. (dep. 15/09/2023) Rv. 285028 - 01

Presidente: DI PAOLA SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: D'ANGELO MICHELE. P.M. GIORGIO LIDIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 15/12/2022

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca ex art. 240-bis cod. pen - Operatività nei confronti di terzi - Presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni e reddito percepito - Sufficienza - Esclusione - Condizioni.

Ai fini dell'operatività della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. nei confronti del terzo estraneo alla commissione di uno dei reati menzionati da detta norma, grava sull'accusa l'onere di provare, in forza di elementi fattuali che si connotino di gravità, precisione e concordanza, l'esistenza della discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, atteso che tale presunzione è prevista dall'art. 240-bis cod. pen. solo nei confronti dell'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis, Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 art. 6, Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 49876 del 2012 Rv. 253957 - 01, N. 27556 del 2010 Rv. 247722 - 01, N. 13084 del 2017 Rv. 269711 - 01, N. 3990 del 2008 Rv. 239269 - 01, N. 44534 del 2012 Rv. 254699 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 41100 del 2014 Rv. 260528 - 01, N. 23937 del 2022 Rv. 283177 - 01, N. 44254 del 2022 Rv. 283969 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 38299 del 13/06/2023 Cc. (dep. 19/09/2023) Rv. 285217 - 01

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: CERSOSIMO EMANUELE. Relatore: CERSOSIMO EMANUELE. Imputato: MATI MARSIDA. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ANCONA, 03/03/2023

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Pericolo di reiterazione di fatti criminosi - Attualità delle condotte contestate - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso dell'imputato che aveva eccepito l'insussistenza del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, in quanto non erano emersi ulteriori e recenti contatti con soggetti disposti a fungere da prestanome per le società coinvolte negli illeciti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 49453 del 2013 Rv. 257974 - 01, N. 2156 del 1998 Rv. 211827 - 01, N. 6717 del 2008 Rv. 239019 - 01, N. 45950 del 2005 Rv. 233222 - 01, N. 6797 del 2013 Rv. 254936 - 01, N. 3661 del 2014 Rv. 258053 - 01, N. 9501 del 2016 Rv. 267785 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 6480 del 1998 Rv. 210594 - 01, N. 5457 del 1998 Rv. 209876 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9041 del 2022 Rv. 282891 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 38288 del 13/06/2023 Ud. (dep. 19/09/2023) Rv. 285191 - 01

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: CERSOSIMO EMANUELE. Relatore: CERSOSIMO EMANUELE. Imputato: FERRANTE SALVATORE. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 13/06/2022

594168 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - Aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen. - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

L'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen. sussiste nel caso in cui il fatto sia commesso in un luogo che renda più difficile la privata difesa senza necessariamente impedirla, essendo sufficiente che questa sia anche solo ostacolata. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la mancata consumazione della rapina conseguente alla pronta reazione della persona offesa non è idonea a provocare un'automatica esclusione dell'aggravante in oggetto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 43128 del 2014 Rv. 260530 - 01, N. 50699 del 2017 Rv. 271592 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 37861 del 09/06/2023 Ud. (dep. **15/09/2023**) Rv. **285190 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: CONTALDO VINCENZO. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 12/07/2021

594164 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - Rapina - Profitto - Vantaggio anche di natura non economica - Sussistenza - Fattispecie.

Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, e in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene. (Fattispecie in cui gli imputati detenuti, usando violenza e minaccia nei confronti degli agenti penitenziari, si erano impossessati delle chiavi dei cancelli che separavano le varie sezioni dell'istituto penitenziario).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 49265 del 2012 Rv. 253848 - 01, N. 12800 del 2009 Rv. 243953 - 01, N. 11467 del 2015 Rv. 263163 - 01, N. 23177 del 2019 Rv. 276104 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41570 del 2023 Rv. 285145 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 37879 del 05/05/2023 Cc. (dep. **15/09/2023**) Rv. **285027 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: AIELLI LUCIA. Relatore: AIELLI LUCIA. Imputato: MACRÌ DOMENICO. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 25/10/2022

664061 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - MOTIVI - Contestazione a catena - Regola di retrodatazione dei termini della misura cautelare - Deducibilità in sede di riesame - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di contestazione a catena, la questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame, a condizione che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione della successiva ordinanza cautelare il termine di durata complessivo fosse già scaduto. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'indagato in stato di custodia cautelare, nei cui confronti siano stati adottati vari provvedimenti restrittivi della libertà personale e che assuma la sussistenza di un'ipotesi di "contestazione a catena", non può impugnare davanti al tribunale del riesame l'ulteriore ordinanza impositiva di misura cautelare, posto che la cosiddetta "contestazione a catena" non incide sul provvedimento in sé, ma solo sulla decorrenza e sul computo dei termini di custodia cautelare, questioni che possono essere proposte al giudice che ha applicato la misura con istanza di scarcerazione ex art. 306 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13021 del 2015 Rv. 262933 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 48094 del 2017 Rv. 271168 - 01, N. 41044 del 2005 Rv. 232697 - 01, N. 49793 del 2013 Rv. 257827 - 01, N. 48034 del 2019 Rv. 277351 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45246 del 2012 Rv. 253549 - 01, N. 14535 del 2007 Rv. 235909 - 01

SETTEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 39119 del 06/07/2023 Ud. (dep. **26/09/2023**) Rv. **285112 - 01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: DI STASI ANTONELLA. Relatore: DI STASI ANTONELLA. Imputato: M. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 10/10/2022

666010 NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - GIUDICE - Giudici onorari di pace - Competenza penale - Destinazione a comporre il collegio qualora si proceda per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. - Nullità - Ragioni.

Il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto viziata da nullità derivata ex art. 185 cod. proc. pen. la decisione della corte di appello, in ragione della nullità di quella di primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A, Legge 28/04/2016 num. 57 art. 1, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9076 del 2020 Rv. 279942 - 01, N. 1735 del 2015 Rv. 262019 - 01, N. 55119 del 2016 Rv. 268651 - 01, N. 43917 del 2021 Rv. 282218 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 38487 del 06/07/2023 Ud. (dep. **21/09/2023**) Rv. **285211 - 01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Imputato: CATASTA GIANFRANCA. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ANCONA, 10/10/2022

661121 IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI - Proscioglimento in grado di appello per prescrizione del reato - Reato ritenuto prescritto già in primo grado - Omessa revoca delle statuizioni civili - Ricorso per cassazione proposto dall'imputato per ottenere l'assoluzione nel merito - Mancata specifica impugnazione delle statuizioni civili - Estensione degli effetti dell'impugnazione penale ai fini civili ex art. 574 cod. proc. pen. - Insussistenza - Conseguenze sul piano della valutazione di ammissibilità del ricorso.

In caso di sentenza pronunciata in grado di appello che prosciolga l'imputato per prescrizione del reato, già maturata in primo grado, senza revocare le statuizioni civili, il ricorso per cassazione del predetto, volto a ottenere l'assoluzione nel merito e non contenente specifiche doglianze afferenti alle statuizioni civili, deve intendersi proposto ai soli fini penali, non trovando applicazione la previsione dell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., in quanto l'eventuale conferma delle anzidette statuizioni non dipende dalla decisione assunta ai fini penali, specificamente impugnata, sicché, nel decidere sull'ammissibilità del ricorso, è preclusa alla Corte di cassazione ogni valutazione delle stesse.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8135 del 2019 Rv. 275219 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39614 del 2022 Rv. 283670 - 01, N. 35490 del 2009 Rv. 244275 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 38487 del 06/07/2023 Ud. (dep. **21/09/2023**) Rv. **285211 - 02**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Relatore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Imputato:* **CATASTA GIANFRANCA. P.M. SECCIA DOMENICO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ANCONA, 10/10/2022

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Obbligo del rispetto delle distanze legali - Deroga prevista dall'art. 879 cod. civ. per le costruzioni al confine con piazze e pubbliche vie - Riferibilità alle sole distanze previste dall'art. 873 cod. civ. - Rispetto delle distanze previste dall'art. 9, comma secondo, d.m. 1444/1968 - Necessità.

In tema di reati edilizi, la deroga alla distanza tra le costruzioni che confinano con piazze e pubbliche vie, prevista dall'art. 879, comma secondo, cod. civ., si riferisce solo a quella disciplinata dall'art. 873 cod. civ., essendo fatto salvo dalla disposizione l'obbligo di rispettare la disciplina in materia di distanze prevista dalle leggi e dai regolamenti, tra cui rientra quella di cui all'art. 9, comma 2, d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9 com. 2, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40694 del 2016 Rv. 267754 - 01, N. 42466 del 2013 Rv. 257376 - 01, N. 10431 del 2012 Rv. 252247 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 39205 del 20/06/2023 Cc. (dep. **27/09/2023**) Rv. **285140 - 01**

Presidente: **GALTERIO DONATELLA.** *Estensore:* **ZUNICA FABIO.** *Relatore:* **ZUNICA FABIO.** *Imputato:* **PMT C/ FASULO MONICA. P.M. CUOMO LUIGI.** (Conf.)

Annula senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE ROMA, 09/03/2023

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Nullità della richiesta di rinvio a giudizio per abrogazione differita di norma incriminatrice - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Sussistenza - Fattispecie.

È abnorme, in quanto determina un'indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per un reato di cui è prevista l'abrogazione differita e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per la riformulazione dell'imputazione, posto che l'abrogazione è irrilevante ai fini della validità della contestazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio, elevata con riguardo a una norma al momento vigente e applicabile. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di cui è prevista l'abrogazione a far data dall'01/01/2024, per effetto del disposto di cui all'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 1 lett. C, Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 com. 2 CORTE

SEZIONE TERZA

COST., Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 318
PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5440 del 2023 Rv. 284137 - 01, N. 35862 del 2002 Rv. 222922 - 01, N. 29910 del 2022 Rv. 283787 - 01, N. 5289 del 2020 Rv. 278573 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5307 del 2008 Rv. 238240 - 01, N. 10728 del 2022 Rv. 282807 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 37847 del 15/06/2023 Ud. (dep. **15/09/2023**) Rv. **285111 - 01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.**
Imputato: **SPADAFORA LOREDANA. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANZARO, 03/05/2022

609001 REATO - IN GENERE - Delitti contro il sentimento per gli animali - Delitto di cui all'art. 544-bis cod. pen. - Nozione di "necessità" - Individuazione.

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di "necessità" che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis cod. pen. comprende non solo lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che l'accertamento della non necessità dell'evento, ovvero della crudeltà, costituisce questione di fatto, censurabile in sede di legittimità nei limiti stabiliti dall'art. 606, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 544 bis

Massime precedenti Conformi: N. 49672 del 2018 Rv. 274075 - 01, N. 50329 del 2016 Rv. 268646 - 01, N. 43722 del 2010 Rv. 248999 - 01, N. 8820 del 2006 Rv. 234743 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 37117 del 15/06/2023 Ud. (dep. **12/09/2023**) Rv. **285138 - 01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Relatore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Imputato:* **NISI LORENZO. P.M. ORSI LUIGI. (Diff.)**

Rigetta, TRIBUNALE SIENA, 04/10/2022

538010 EDILIZIA - ZONE SISMICHE - Obblighi di preavviso scritto dell'esecuzione di un intervento edilizio in zona sismica e di deposito del progetto - Interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità - Sussistenza - Ragioni.

Gli obblighi, sanciti dall'art. 93, commi 1 e 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di preavviso scritto allo sportello unico comunale dell'intenzione di procedere all'esecuzione di un intervento edilizio in zona sismica e di deposito del progetto sottoscritto da un professionista abilitato e dal direttore dei lavori, il cui inadempimento è sanzionato dall'art. 95 del d.P.R. citato, sussistono anche nel caso di opere non soggette alla preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori, prevista dall'art. del medesimo testo normativo, perché concretamente qualificabili di minore rilevanza o prive di rilevanza nei confronti della pubblica incolumità, deponendo in tal senso il disposto del successivo art. 94-bis, comma 5, che, nel demandare alle regioni la facoltà di istituire controlli anche con modalità a campione, postula che l'ufficio tecnico regionale sia stato preavvertito dell'intervento e disponga del relativo progetto.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 93 com. 1, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 93 com. 2, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 94 bis com. 5 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 20270 del 2023 Rv. 284691 - 01, N. 28013 del 2023 Rv. 284805 - 01, N. 9126 del 2017 Rv. 269303 - 01, N. 3256 del 2023 Rv. 284131 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 37847 del 15/06/2023 Ud. (dep. **15/09/2023**) Rv. **285111 - 02**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.**
Imputato: **SPADAFORA LOREDANA. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANZARO, 03/05/2022

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Delitti contro il sentimento per gli animali - Delitto di cui all'art. 544-bis cod. pen. - Proprietario dell'animale ucciso - Legittimità a costituirsi parte civile - Sussistenza - Ragioni.

Il delitto di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis cod. pen. assorbe anche il disvalore eventualmente derivante dall'essere l'animale di proprietà altrui, in ragione della clausola di salvezza contenuta nell'art. 638, comma primo, cod. pen., con conseguente legittimazione del proprietario dello stesso a costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti da reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 544 bis, Cod. Pen. art. 638

Massime precedenti Vedi: N. 36059 del 2004 Rv. 229481 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 37114 del 14/06/2023 Ud. (dep. **12/09/2023**) Rv. **285210 - 01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Relatore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Imputato:* **ECO DEMOLIZIONI SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SARTI DANIELE. P.M. SECCIA DOMENICO. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 01/04/2022

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Stoccaggio - Messa in riserva - Inclusione nelle operazioni di recupero - Necessità dell'autorizzazione anche in relazione all'individuazione del sito - Conseguenze - Contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 - Configurabilità.

In tema di gestione di rifiuti, l'attività di messa in riserva, in quanto compresa nel più ampio "genus" dello stoccaggio, definito dall'art. 183, lett. aa), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è soggetta ad autorizzazione anche in relazione all'individuazione del sito di stoccaggio, sicché, in assenza, è configurabile la contravvenzione prevista dall'art. 256, comma 1, d.lgs. citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 208 com. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 48491 del 2013 Rv. 257999 - 01, N. 49911 del 2009 Rv. 245865 - 01, N. 38676 del 2014 Rv. 260384 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 37114 del 14/06/2023 Ud. (dep. **12/09/2023**) Rv. **285210 - 02**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Imputato: ECO DEMOLIZIONI SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SARTI DANIELE. P.M. SECCIA DOMENICO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 01/04/2022

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Contravvenzione di messa in riserva non autorizzata di rifiuti da sottoporre a operazioni di recupero - Natura giuridica - Reato permanente - Consumazione.

La contravvenzione di messa in riserva non autorizzata di rifiuti da sottoporre a operazioni di recupero ha natura di reato permanente, la cui consumazione si protrae sino all'interruzione della condotta illecita, che si verifica con l'ottenimento dell'autorizzazione o con la definitiva cessazione della specifica attività gestoria di recupero.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 208 com. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 39373 del 2015 Rv. 264714 - 01, N. 8088 del 2022 Rv. 282916 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 36580 del 17/05/2023 Cc. (dep. **04/09/2023**) Rv. **284987 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: MENGONI ENRICO. Relatore: MENGONI ENRICO. Imputato: D'AMBRA MARIA CRISTINA. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB.SEZ.DIST. ISCHIA, 20/10/2022

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Abuso edilizio realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico - Richiesta di condono - Parere della soprintendenza - Procedimento - Differenze rispetto al procedimento previsto per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica preventiva - Indicazione - Ragioni.

In tema di reati edilizi, nel caso in cui l'abuso risulti realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il procedimento amministrativo per il rilascio del provvedimento autorizzativo in sanatoria, in ragione della già avvenuta commissione dell'illecito penale, è disciplinato con maggior rigore, prevedendosi che la soprintendenza, per la formulazione del parere di sua competenza, prescritto dall'art. 32, comma 1, legge 28 febbraio 1985, n. 47, fruisca di uno "spatium deliberandi" più ampio di quello assegnatole dall'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica preventiva (180 giorni, anziché 45) e che l'infruttuoso decorso di detto termine valga quale silenzio-rifiuto, impugnabile innanzi al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 32 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 com. 43 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 146 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40676 del 2016 Rv. 268079 - 01, N. 10799 del 2019 Rv. 275142 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 39131 del 18/04/2023** Cc. (dep. **26/09/2023**) Rv. **285212 - 01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: BIGI EMILIANO. P.M. ORSI LUIGI. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, GIP TRIBUNALE AREZZO, 16/01/2023

618001 SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE - Misure volte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive - Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni (cd. DASPO) - Aggravamento della sua durata ex art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989 - Necessità precedente DASPO amministrativo - Sussistenza - Sufficienza precedente DASPO giudiziario - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure volte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive, ai fini dell'aggravamento del divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni (cd. DASPO) mediante aumento della sua durata, è necessario che sia stato in precedenza emesso, nei confronti del destinatario di tale provvedimento, un DASPO amministrativo di cui all'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, non essendo sufficiente che, a carico del predetto, sia stata precedentemente inflitta, in occasione di una sua condanna, la pena accessoria atipica del DASPO giudiziario, di cui all'art. 6, comma 7, legge cit. (In motivazione, la Corte ha precisato che inducono a tale interpretazione, per un verso, il disposto dell'art. 6, comma 5, secondo periodo, legge n. 401 del 1989, che, nel disciplinare l'aggravamento, fa esplicito riferimento alle persone già destinatarie del DASPO amministrativo, con disposizione che, incidendo sulla libertà di locomozione, tutelata dall'art. 16 Cost., non è suscettibile di interpretazione analogica "in malam partem" e, per altro verso, la diversa natura giuridica e i diversi presupposti applicativi dei due istituti).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 5 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 7 CORTE COST., Costituzione art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 13675 del 2022 Rv. 283031 - 01, N. 2278 del 2021 Rv. 281234 - 01, N. 35481 del 2021 Rv. 281883 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 36572 del 04/04/2023** Ud. (dep. **04/09/2023**) Rv. **284908 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALTERIO DONATELLA. Relatore: GALTERIO DONATELLA. Imputato: E. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 12/07/2022

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Detenzione di materiale pedopornografico - Nozione - Partecipazione ad una "chat" collettiva di "Telegram" - Archiviazione di "file" di contenuto pedopornografico nel "cloud storage" della "chat" - Configurabilità del delitto di cui all'art. 600-quater, comma primo, cod. pen. - Sussistenza.

Integra la detenzione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 600-quater, comma primo, cod. pen. la disponibilità di "file" di contenuto pedopornografico archiviati sul "cloud storage" di una "chat" di gruppo nello spazio "Telegram", accessibili, per il tramite delle proprie credenziali, da parte di ogni componente del gruppo che abbia consapevolmente preso parte ad esso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 quater

Massime precedenti Vedi: N. 4212 del 2023 Rv. 284134 - 01, N. 20429 del 2014 Rv. 259632 - 01, N. 15719 del 2016 Rv. 266581 - 01

SETTEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 38470 del 07/09/2023 Ud. (dep. **21/09/2023**) Rv. **285005 - 01**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: FERRANTI DONATELLA. Relatore: FERRANTI DONATELLA. Imputato: CATANIA ROBERTO GIUSEPPE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 23/10/2020

566068 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - Attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

L'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. non è configurabile in caso di erogazione di somme da parte dell'INAIL, in quanto tale prestazione non ha carattere risarcitorio, ma indennitario.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 lett. 6

Massime precedenti Conformi: N. 45806 del 2017 Rv. 271023 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12121 del 2023 Rv. 284327 - 01, N. 22022 del 2018 Rv. 273587 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5941 del 2009 Rv. 242215 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 38953 del 13/07/2023 Cc. (dep. **25/09/2023**) Rv. **285007 - 01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: HUAYNATE VELA DENIS ANDREA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' TORINO, 24/03/2023

664002 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IN GENERE - Misure in corso di esecuzione, anche se relative a soggetto dichiarato latitante a seguito dell'evasione dagli arresti domiciliari - Emesse per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e per effetto dello stesso divenuti perseguibili a querela - Ultrattività ex art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 - Sussistenza - Limiti.

Le misure cautelari personali in corso di esecuzione, ivi comprese quelle disposte nei confronti di soggetto dichiarato latitante a seguito dell'evasione dagli arresti domiciliari, se emesse per reati commessi antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e per effetto dello stesso divenuti perseguibili a querela, conservano ultrattività ex art. 85 d.lgs. citato, in attesa della presentazione della querela, fino a venti giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo, e perdono efficacia decorso inutilmente tale termine.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 346, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296

Massime precedenti Vedi: N. 16760 del 2023 Rv. 284526 - 01, N. 3983 del 2022 Rv. 282713 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 38368 del 04/07/2023 Ud. (dep. **20/09/2023**) Rv. **284960 - 01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: DAWAN DANIELA. Relatore: DAWAN DANIELA. Imputato: FERRUGGIA PAOLO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 02/02/2022

623005 STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - Delitto di importazione di sostanze stupefacenti - Momento in cui si perfeziona - Conclusione dell'accordo - Sufficienza - Acquisizione della materiale detenzione della sostanza - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Il delitto di importazione di sostanze stupefacenti si perfeziona con la conclusione dell'accordo delle parti sull'oggetto e sulle condizioni di vendita della sostanza (quantità, qualità e prezzo), senza che sia necessario che ne segua la consegna all'acquirente. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva ritenuto consumato, e non tentato, il delitto in oggetto con il solo invio, da parte dell'acquirente, di un corriere per il ritiro dello stupefacente all'estero, in conformità agli accordi telefonici raggiunti con il fornitore, cui non aveva fatto seguito la materiale consegna della droga).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 486 del 1999 Rv. 212252 - 01, N. 37478 del 2014 Rv. 260276 - 01 Rv. 260276 - 01, N. 1555 del 2022 Rv. 282407 - 01, N. 3950 del 2012 Rv. 251736 - 01, N. 54188 del 2016 Rv. 268749 - 01, N. 6781 del 2014 Rv. 259284 - 01, N. 29655 del 2018 Rv. 273717 - 01, N. 14276 del 2023 Rv. 284604 - 01, N. 6498 del 2021 Rv. 280932 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 27998 del 2011 Rv. 250560 - 01, N. 49896 del 2019 Rv. 277949 - 04, N. 40044 del 2022 Rv. 283942 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 38464 del 23/06/2023 Ud. (dep. **21/09/2023**) Rv. **285004 - 01**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: ESPOSITO ALDO. Relatore: ESPOSITO ALDO. Imputato: CIULLO ROCCO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 31/10/2022

566068 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - Rapporto di lavoro - Nozione - Conseguenze - Fattispecie.

La definizione di "lavoratore" di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, richiede lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale ed è più ampia di quella prevista dall'art. 3 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, che si riferiva, invece, al "lavoratore subordinato" e alla "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro" (art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626), sicchè, ai fini dell'applicazione delle norme incriminatrici previste nel citato d.lgs. n. 81 del 2008, rileva l'oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell'impresa, anche eventualmente a titolo di favore, nel luogo deputato e su richiesta dell'imprenditore. (Fattispecie relativa a infortunio sul luogo di lavoro causato dall'imprudente avviamento del motore di un veicolo da parte di un lavoratore, che, pur non risultando formalmente assunto, era addetto in modo stabile e abituale all'espletamento di mansioni tipiche dell'impresa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 2 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2 com. 1 lett. A

Massime precedenti Conformi: N. 18396 del 2017 Rv. 269637 - 01, N. 12348 del 2008 Rv. 239251 - 01

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 7093 del 2022 Rv. 282672 - 01, N. 27305 del 2017 Rv. 270105 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 39526 del 20/06/2023 Ud. (dep. **29/09/2023**) Rv. **285008 - 01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **BRUNO MARIAROSARIA.** *Relatore:* **BRUNO MARIAROSARIA.** *Imputato:* **STRACCIA GIOVANNA.** *P.M.* **MIGNOLO OLGA.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 22/09/2022

603046 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - IN GENERE - Lesioni colpose, anche gravi, cagionate nell'esercizio dell'attività di parrucchiere - Violazione delle norme relative agli infortuni sul lavoro o all'igiene sul lavoro - Esclusione - Colpa professionale - Esclusione - Delitto esulante dalla competenza del giudice di pace ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000 - Sussistenza - Competenza per materia - Indicazione.

La causazione a una cliente di lesioni colpose anche gravi, avvenuta nello svolgimento dell'attività di parrucchiere, non è riconducibile, ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, né all'area degli infortuni sul lavoro, in assenza di un rapporto lavorativo con la parte lesa, né alla nozione di "colpa professionale", che rimanda ai soli esercenti di una delle professioni intellettuali previste e disciplinate dall'art. 2229 cod. civ., sicchè la competenza a giudicare spetta, in tal caso, al giudice di pace.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 com. 1 lett. A CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229

Massime precedenti Vedi: N. 37301 del 2021 Rv. 282003 - 01, N. 28524 del 2004 Rv. 228850 - 01, N. 41203 del 2006 Rv. 236001 - 01, N. 22712 del 2004 Rv. 228511 - 01, N. 17573 del 2010 Rv. 247090 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 38888 del 13/06/2023 Ud. (dep. **25/09/2023**) Rv. **285006 - 01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **CENCI DANIELE.** *Relatore:* **CENCI DANIELE.** *Imputato:* **ANDREONI VANNA.** *P.M.* **TASSONE KATE.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 13/04/2022

594131 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - FURTO PUNIBILE A QUERELA - FURTO LIEVE PER BISOGNO - Furto di generi alimentari di ridotto valore economico commesso da soggetto in generale stato di indigenza - Reato - Configurabilità - Stato di necessità - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

Integra il delitto di furto lieve per bisogno, di cui all'art. 626, comma primo, n. 2, cod. pen., la condotta del soggetto malnutrito e in generale stato di indigenza, condizioni di debolezza fronteggiabili con gli ordinari sistemi di protezione sociale, che si impossessi di generi alimentari di ridotto valore economico, non trovando applicazione l'esimente dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti fronteggiabile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 626 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32937 del 2014 Rv. 261658 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3967 del 2016 Rv. 265888 - 01

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28910 del 2019 Rv. 276286 - 04

Sez. 4, Sentenza n. 39179 del 13/06/2023 Cc. (dep. **27/09/2023**) Rv. **285066 - 02**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: D'ANDREA ALESSANDRO. Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO. Imputato: BENEDETTI CESARE. P.M. TASSONE KATE. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE BIELLA, 16/02/2023

673136 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE - Art. 85 disp. att. cod. proc. pen. - Restituzione condizionata a prescrizioni - Bene sottoposto a sequestro probatorio - Finalità delle prescrizioni - Scopo del sequestro - Identità - Fattispecie.

Le prescrizioni alle quali può essere condizionata, ex art. 85 disp. att. cod. proc. pen., la restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio devono essere funzionali alla natura e al contenuto dello specifico sequestro cui ineriscono e logicamente orientate a realizzarne le medesime finalità. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio, in cui la Corte ha censurato l'ordinanza applicativa della misura cautelare reale in quanto le prescrizioni impartite, richiamando il "periculum" attuale e concreto derivante dall'utilizzo del bene, ove non messo in sicurezza, rispondevano alle diverse finalità del sequestro preventivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 85, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 39187 del 2021 Rv. 282200 - 01, N. 49536 del 2019 Rv. 277989 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36072 del 2018 Rv. 273548 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 39179 del 13/06/2023 Cc. (dep. **27/09/2023**) Rv. **285066 - 01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: D'ANDREA ALESSANDRO. Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO. Imputato: BENEDETTI CESARE. P.M. TASSONE KATE. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE BIELLA, 16/02/2023

673136 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE - Restituzione previa esecuzione di specifiche prescrizioni ex art. 85 disp. att. cod. proc. pen. - Sequestro probatorio - Applicabilità - Sequestro preventivo - Esclusione.

L'art. 85 disp. att. cod. proc. pen., inserito nel capo VI, dedicato alle "disposizioni relative alle prove", che prevede la possibilità di restituzione delle cose in sequestro previa esecuzione di specifiche prescrizioni, trova applicazione con riguardo al solo sequestro probatorio e non anche a quello preventivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 85, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 14738 del 2020 Rv. 279462 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 40399 del 2019 Rv. 276936 - 01, N. 5606 del 2009 Rv. 243284 - 01, N. 56 del 2000 Rv. 216211 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32938 del 2023 Rv. 284993 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 38009 del 09/06/2023 Cc. (dep. **18/09/2023**) Rv. **284957 - 01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: BRUNO MARIAROSARIA.

Relatore: BRUNO MARIAROSARIA. Imputato: PRIVITERA DAVIDE.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 20/12/2022

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Istanza di ammissione - Incertezza sulle generalità dell'istante - Inammissibilità dell'istanza - Ragioni - Fattispecie.

E' legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui vi sia incertezza in ordine alle generalità dell'istante, essendo impedita per tale ragione la verifica sulle condizioni per l'ammissione al beneficio. (Fattispecie in cui il richiedente non era stato identificato a mezzo di documento di identità, ma solo attraverso rilievi dattiloscopici, con attribuzione di un numero CUI o codice unico identificativo).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 98

Massime precedenti Conformi: N. 58397 del 2018 Rv. 274954 - 01, N. 22912 del 2004 Rv. 228789 - 01, N. 11792 del 2009 Rv. 243204 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 37276 del 07/06/2023 Ud. (dep. **13/09/2023**) Rv. **284956 - 01**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: D'ANDREA ALESSANDRO. Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO. Imputato: GIANGREGORIO FABIO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 09/12/2021

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 309 del 1990 - Natura oggettiva - Criterio di imputazione - Fattispecie.

La circostanza prevista dall'art. 80, comma 1, lett. e), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (sostanze stupefacenti o psicotrope adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva), integra un'aggravante oggettiva, per la cui imputazione è sufficiente che l'agente abbia ignorato per colpa, da verificare secondo il canone della prevedibilità in concreto, la sussistenza dei suoi elementi costitutivi. (Fattispecie relativa alla detenzione, a fini di cessione, di cocaina commista a levamisolo, tale da accentuarne la potenzialità lesiva).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 1 lett. E CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 59 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 14295 del 2014 Rv. 258970 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1351 del 2020 Rv. 277954 - 01, N. 15528 del 2021 Rv. 281212 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51063 del 2018 Rv. 274076 - 02 Rv. 274076 - 01

SETTEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 39485 del 06/09/2023 Cc. (dep. **28/09/2023**) Rv. **285153 - 01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE. Imputato: SPARTA' GIUSEPPE. P.M. CUOMO LUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MESSINA, 13/04/2023

664004 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - IN GENERE - Persona incaricata di un ufficio elettivo per diretta investitura popolare - Divieto di dimora nel luogo in cui ha sede l'ufficio - Applicabilità - Ragioni.

È legittima l'applicazione di una misura cautelare coercitiva a persona che ricopre un ufficio elettivo per diretta investitura popolare, in quanto il divieto di applicare a tale soggetto la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, non può essere interpretato nel senso che esso introduca un "salvacondotto" cautelare, pena la violazione del principio di uguaglianza. (Fattispecie relativa ad ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora nel comune nel quale il ricorrente ricopriva l'ufficio di consigliere comunale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 44896 del 2013 Rv. 257272 - 01, N. 20405 del 2014 Rv. 259684 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10940 del 2017 Rv. 269251 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 38755 del 14/07/2023 Ud. (dep. **22/09/2023**) Rv. **285077 - 01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: BELMONTE MARIA TERESA. Relatore: BELMONTE MARIA TERESA. Imputato: L. P.M. VENEGONI ANDREA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 24/05/2022

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Offese attraverso l'uso di "facebook" - Titolarità dell'indirizzo IP - Accertamento tecnico - Necessità - Esclusione - Condizioni.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità per il delitto di diffamazione, l'accertamento tecnico in ordine alla titolarità dell'indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi non è necessario, a condizione che il profilo "facebook" sia attribuibile all'imputato sulla base di elementi logici, desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari quali il movente, l'argomento del "forum" sul quale i messaggi sono pubblicati, il rapporto tra le parti, la provenienza del "post" dalla bacheca virtuale dell'imputato con utilizzo del suo "nickname".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7220 del 2021 Rv. 280473 - 01, N. 13979 del 2021 Rv. 281023 - 01, N. 34450 del 2016 Rv. 267680 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 36824 del 13/07/2023 Ud. (dep. **05/09/2023**) Rv. **284913 - 01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: C. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 09/02/2022

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Giudizio di appello - Riqualificazione del fatto in un reato più grave rispetto a quello ritenuto nella sentenza di condanna di primo grado - Obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative - Esclusione.

Non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudizio di appello abbia avuto come esito non la riforma dell'originaria sentenza di assoluzione, bensì la riqualificazione del fatto in un reato più grave di quello per il quale l'imputato era stato condannato dal primo giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E), Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28957 del 2017 Rv. 270109 - 01, N. 973 del 2019 Rv. 274571 - 01, N. 38823 del 2019 Rv. 277094 - 01, N. 5769 del 2020 Rv. 278210 - 01, N. 54296 del 2017 Rv. 272088 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 24478 del 2017 Rv. 269967 - 01, N. 29165 del 2017 Rv. 270280 - 01, N. 53601 del 2017 Rv. 271638 - 01, N. 14444 del 2023 Rv. 284579 - 03

Massime precedenti Vedi: N. 42577 del 2018 Rv. 274009 - 01, N. 47488 del 2022 Rv. 284025 - 01, N. 5083 del 2020 Rv. 278143 - 01, N. 6804 del 2019 Rv. 275036 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264438 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 36928 del 16/05/2023 Ud. (dep. **07/09/2023**) Rv. **285302 - 01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MAURO ANNA. Relatore: MAURO ANNA. Imputato: STANCANELLI VITO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 28/04/2021

594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 106 FURTO - IN GENERE

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Tentativo di asportazione di beni culturali da sito archeologico - Furto tentato - Sussistenza - Reato di ricerca archeologica senza concessione - Esclusione - Ragioni.

Integra il delitto di furto tentato, e non la contravvenzione di cui all'art. 175 d.lgs. 22 novembre 2004, n. 42, la condotta di chi si introduca all'interno di un parco archeologico in assenza di concessione amministrativa, allo scopo di impossessarsi di beni culturali oggetto di ritrovamento nel sito. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la sottrazione, tentata o consumata, dei beni culturali reperiti a seguito dell'attività di esplorazione archeologica abusiva non ricade nel perimetro applicativo dell'art. 175 d.lgs. n. 42 del 2004, che sanziona la mera ricerca non autorizzata, in quanto svolta in assenza di concessione ovvero avvenuta in violazione delle prescrizioni impartite dalla pubblica amministrazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE; Cod. Pen. art. 625 CORTE COST. PENDENTE; Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.; Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 175; Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 2160 del 1998 Rv. 209811 - 01, N. 51681 del 2016 Rv. 268393 - 01, N. 21580 del 2001 Rv. 219025 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 37789 del 03/07/2023 Cc. (dep. **14/09/2023**) Rv. **285148 - 01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: MOHAMMAD JASIM. P.M. ODELLO LUCIA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 14/03/2023

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Dell'imputato giudicato in assenza - Nuova disciplina introdotta dalla cd. Riforma Cartabia in relazione ai processi pendenti - Disposizioni transitorie - Rilevanza della data di lettura del dispositivo - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, il termine al quale la disciplina transitoria di cui all'art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 àncora l'applicabilità del nuovo regime previsto agli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater e 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., va riferito al momento della lettura del dispositivo e non già a quello del deposito della motivazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva dichiarato tardivo l'appello avverso una sentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022, con termine per il deposito della motivazione successivo a tale data, sul rilievo che non fosse applicabile l'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. F, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 3, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 CORTE COST., Legge 30/12/2022 num. 199 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27614 del 2007 Rv. 236537 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 37022 del 28/06/2023 Ud. (dep. **08/09/2023**) Rv. **285229 - 01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: CATALANO VALERIA. P.M. TASSONE KATE. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 07/12/2022

577003 PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria ex art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 - Processi pendenti in Corte di cassazione - Individuazione - Riferimento alla data della sentenza di appello - Conseguenze - Proponibilità dell'istanza innanzi al giudice dell'esecuzione.

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la pronuncia della sentenza da parte del giudice di appello determina in sé la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, sicché, ove detta sentenza sia stata pronunciata prima del 30 dicembre 2022, l'istanza di sostituzione della pena detentiva non può essere presentata alla Corte di cassazione neanche quando il ricorso sia stato presentato dopo tale data, ma va proposta, entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza, al giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 com. 1 PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 681 art. 53, Legge 24/11/1981 num. 681 art. 58, Cod. Pen. art. 20 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34091 del 2023 Rv. 285154 - 01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 33027 del 2023 Rv. 285090 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 39166 del 04/07/2023 Ud. (dep. 26/09/2023) Rv. 285305 - 01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: N. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AVELLINO, 04/01/2023

661 IMPUGNAZIONI - 122 FORMA - IN GENERE

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Ricorso per cassazione - Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, sono applicabili al ricorso per cassazione, proposto dall'imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, gli specifici oneri formali previsti dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha illustrato, a fondamento della propria decisione, che tale norma rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni, valevoli, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione; che essa non può essere intesa nel senso di consentire l'impugnazione di legittimità nell'interesse dell'imputato assente secondo un regime meno rigoroso di quello vigente per l'appello; che è funzionale a garantire l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1; Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613 com. 1; Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D

Massime precedenti Difformi: N. 40824 del 2023 Rv. 285256 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 38442 del 2023 Rv. 285029 - 01, N. 22140 del 2023 Rv. 284645 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 39688 del 28/06/2023 Ud. (dep. 29/09/2023) Rv. 285158 - 01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: Z. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 27/04/2022

603001 REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE - Omicidio commesso dall'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa - Rapporti con il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. - Reato complesso circostanziato - Condizioni - Contestazione della circostanza di cui all'art. 576, comma 1, n. 5.1 cod. pen. ed aggravamento della pena - Necessità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati contro la persona, il delitto di omicidio commesso da chi abbia perpetrato atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa assorbe, ai sensi dell'art. 84, comma primo, cod. pen., il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. solo nel caso in cui, in relazione al reato più grave, sia stata contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., e vi sia stato, in ragione di essa, un effettivo aumento della pena, non verificandosi, altrimenti, la duplicazione di sanzioni che la disciplina del reato complesso intende evitare. (Fattispecie nella quale è stata esclusa l'applicazione dell'art. 84 cod. pen. in relazione ad imputato che invocava l'assorbimento del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. in quello di tentato omicidio semplice, già oggetto di pregressa sentenza di condanna irrevocabile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 576 com. 1 lett. 5.1, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20664 del 2017 Rv. 269668 - 01, N. 38402 del 2021 Rv. 281973 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 38740 del 28/06/2023 Ud. (dep. **22/09/2023**) Rv. **285151 - 01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **CIRILLO PIERANGELO.**
Relatore: **CIRILLO PIERANGELO.** *Imputato:* **PMT C/ CORDARO GIULIO. P.M. TASSONE KATE.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GELA, 07/09/2022

598029 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - USO DI ATTO FALSO - Natura istantanea del reato - Protrazione nel tempo degli effetti - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Il delitto di uso di atto falso è istantaneo e non permanente, in quanto la sua consumazione si esaurisce con l'uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell'azione criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza impugnata che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione avendo individuato il momento consumativo dello stesso nella pubblicazione del testamento olografo falso e ritenuto ininfluenti le successive condotte connesse allo "status" di erede).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 489, Cod. Pen. art. 158 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 38438 del 2015 Rv. 264920 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 38772 del 23/06/2023 Cc. (dep. **22/09/2023**) Rv. **285078 - 01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **BELMONTE MARIA TERESA.**
Relatore: **BELMONTE MARIA TERESA.** *Imputato:* **PETRICCIONE SALVATORE JUNIOR. P.M. EPIDENDIO TOMASO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 23/03/2023

664033 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - Indagato o imputato detenuto o internato - Diritto di presenziare alla celebrazione dell'udienza camerale - Sussistenza - Mancata traduzione o partecipazione a distanza - Nullità assoluta e insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo - Sussistenza - Perdita di efficacia della misura - Esclusione.

Nel procedimento camerale di appello avverso le misure cautelari personali sussiste il diritto dell'interessato di comparire in udienza, sicché la mancata traduzione o la mancata partecipazione a distanza, dell'indagato o dell'imputato detenuto o internato - anche in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice - che nell'atto di appello abbia tempestivamente richiesto di presenziare, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo, senza che ne consegua tuttavia l'inefficacia della misura cautelare adottata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 45 bis, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 101 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 44415 del 2013 Rv. 256689 - 01, N. 21849 del 2015 Rv. 263630 - 01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 29602 del 2006 Rv. 235313 - 01, N. 9756 del 2022 Rv. 282923 - 01, N. 12854 del 2018 Rv. 272467 - 01, N. 32156 del 2016 Rv. 267494 - 01, N. 39834 del 2007 Rv. 237886 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11803 del 2020 Rv. 278491 - 01, N. 35399 del 2010 Rv. 247836 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 39139 del 23/06/2023 Ud. (dep. **26/09/2023**) Rv. **285200 - 02**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: BELMONTE MARIA TERESA. Relatore: BELMONTE MARIA TERESA. Imputato: SIMEONE MARCO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 14/12/2021

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Gruppo societario - Pagamenti in favore della società controllante - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Configurabilità - Esclusione - Condizioni - Formalizzazione del contratto di "cash pooling" - Necessità - Requisiti - Individuazione.

Non integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale i pagamenti tra società infragruppo riconducibili all'operatività del contratto di "cash pooling", purché i consigli di amministrazione delle società interessate abbiano deliberato il contenuto dell'accordo, definendone l'oggetto, la durata, i limiti di indebitamento, le aliquote relative agli interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 3, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2497

Massime precedenti Vedi: N. 28508 del 2013 Rv. 255575 - 01, N. 37062 del 2022 Rv. 283661 - 02, N. 22860 del 2019 Rv. 276634 - 01, N. 34457 del 2018 Rv. 273625 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 39139 del 23/06/2023 Ud. (dep. **26/09/2023**) Rv. **285200 - 01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: BELMONTE MARIA TERESA. Relatore: BELMONTE MARIA TERESA. Imputato: SIMEONE MARCO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 14/12/2021

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Conferimento in conto di aumento futuro di capitale - Restituzione ai soci delle somme conferite prima del termine fissato per l'approvazione dell'aumento del capitale - Restituzione delle somme conferite nel caso di omessa fissazione del termine per l'approvazione dell'aumento del capitale - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di reati fallimentari, integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale sia la restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale, prima della scadenza del termine, pattuito o fissato dal giudice, per l'approvazione dell'aumento di capitale programmato, sia la restituzione operata, in assenza della fissazione di tale termine, nel corso della vita della società. (In motivazione, la Corte ha precisato che i conferimenti in conto di aumento futuro di capitale, entrando a far parte del patrimonio sociale, costituiscono, in caso di insolvenza della società, una garanzia del diritto dei creditori di essere informati sulle condizioni finanziarie della società, sicché soltanto a seguito del verificarsi della mancata adozione della delibera di aumento del capitale nel termine fissato sorge il diritto dei soci conferenti alla

SEZIONE QUINTA

restituzione delle somme, mentre, qualora non sia stabilito alcun termine, le somme devono restare vincolate alla copertura dell'aumento di capitale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1, Legge Falliment. art. 223 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14908 del 2008 Rv. 239487 - 01, N. 13318 del 2013 Rv. 254985 - 01, N. 50188 del 2017 Rv. 271775 - 01, N. 32930 del 2021 Rv. 281872 - 01, N. 8431 del 2019 Rv. 276031 - 02 Rv. 276031 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 38450 del 20/06/2023 Ud. (dep. **20/09/2023**) Rv. **285139 - 01**

Presidente: **SABEONE GERARDO.** *Estensore:* **SESSA RENATA.** *Relatore:* **SESSA RENATA.** *Imputato:* **CHOUAA ALI. P.M. LORI PERLA. (Conf.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 21/09/2022

603062 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - Regime di procedibilità - Querela della persona offesa - Necessità - Ragioni.

Il reato di lesione come conseguenza di altro delitto è punibile a querela della persona offesa, atteso che il richiamo operato dall'art. 586 cod. pen. alle disposizioni dell'art. 590 cod. pen. non può intendersi effettuato soltanto "quoad poenam".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 586, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2758 del 2009 Rv. 242694 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25538 del 2019 Rv. 276007 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 38447 del 08/06/2023 Ud. (dep. **20/09/2023**) Rv. **285137 - 01**

Presidente: **ZAZA CARLO.** *Estensore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Imputato:* **BIMBI SALVINI ANGELO. P.M. ODELLO LUCIA. (Parz. Diff.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 22/04/2021

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Particolare tenuità del fatto - Pena edittale - Riduzione premiale - Rilevanza - Esclusione.

In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, al fine di vagliare la sussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto, deve aversi riguardo alla pena edittale prevista per il reato, indipendentemente da eventuali riduzioni premiali per il rito prescelto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17348 del 2019 Rv. 276629 - 01, N. 15011 del 2019 Rv. 275394 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18891 del 2022 Rv. 283064 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 37438 del 25/05/2023 Ud. (dep. **13/09/2023**) Rv. **285116 - 01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE.
Imputato: MASTROMATTEO GIUSEPPE. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 05/11/2021

656019 DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA - Rinuncia al mandato difensivo - Nomina di un difensore di ufficio - Omissione - Conseguenze - Nullità - Equipollenza della designazione in udienza di un difensore immediatamente reperibile ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

La rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare tempestivamente all'imputato che ne sia rimasto privo un difensore di ufficio non potendo ritenersi equipollente la designazione in udienza di un difensore immediatamente reperibile in sostituzione di quello non comparso, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., poiché siffatta designazione ha natura episodica e temporanea e non può tradursi in una situazione permanente, pena la violazione dell'effettività del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 16958 del 2018 Rv. 272603 - 01, N. 39570 del 2019 Rv. 276872 - 01, N. 47159 del 2022 Rv. 284024 - 01, N. 10215 del 2005 Rv. 231603 - 01, N. 13660 del 2011 Rv. 250164 - 01, N. 2609 del 2007 Rv. 235399 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18113 del 2021 Rv. 281093 - 01, N. 46435 del 2019 Rv. 277795 - 01, N. 46047 del 2021 Rv. 282324 - 01, N. 3094 del 2016 Rv. 266052 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 37711 del 23/05/2023 Ud. (dep. **14/09/2023**) Rv. **285170 - 01**

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: DE GREGORIO EDUARDO. Relatore: DE GREGORIO EDUARDO. Imputato: BERNARDONI LUCIA. P.M. DI LEO GIOVANNI.
(Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO ANCONA, 14/07/2022

661082 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Istanza di rinvio dell'udienza camerale per impedimento del difensore - Richiesta implicita di trattazione orale - Sussistenza - Esclusione.

In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato non può ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di legittimo impedimento del difensore pur se presentata nei quindi giorni liberi antecedenti l'udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Decreto Legge 10/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 1414 del 2023 Rv. 284087 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1167 del 2022 Rv. 282400 - 01, N. 32864 del 2022 Rv. 283415 - 01, N. 44646 del 2021 Rv. 282172 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 37428 del 04/05/2023 Ud. (dep. **13/09/2023**) Rv. **285035 - 01**

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: DE GREGORIO EDUARDO. Relatore: DE GREGORIO EDUARDO. Imputato: MOKAADI SAMI. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 07/10/2022

595106 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Arresti domiciliari - Autorizzazione a lasciare il domicilio coatto - Allontanamento dal percorso consentito per commettere un reato - Evasione - Sussistenza - Fattispecie.

Integra il delitto di evasione la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con autorizzazione ad assentarsi in determinati giorni ed orari onde raggiungere per la via più breve determinati luoghi, si allontani dal percorso consentito per commettere un reato. (Fattispecie relativa a detenuto sorpreso dalla polizia giudiziaria mentre, nella stessa fascia oraria in cui era stato autorizzato a recarsi presso il Sert, commetteva un furto in altra parte della città).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 com. 1, Cod. Pen. art. 385 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 47156 del 2022 Rv. 284022 - 01, N. 35681 del 2019 Rv. 276694 - 01, N. 48917 del 2015 Rv. 265475 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 37398 del 10/02/2023 Ud. (dep. **13/09/2023**) Rv. **285034 - 01**

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: PEZZULLO ROSA. Relatore: PEZZULLO ROSA. Imputato: BOSCO SALVATORE. P.M. DI LEO GIOVANNI. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 07/07/2021

554070 GIUOCO - LOTTO E LOTTERIE - IN GENERE - Illecito amministrativo previsto dalle norme tributarie che sanzionano l'evasione dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse - Rapporti con il reato di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1), cod. pen. - Specialità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, non sussiste specialità tra l'illecito amministrativo previsto dalle norme tributarie che sanzionano l'omesso pagamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (nella specie integrato dall'utilizzo di "software" che consentivano di schermare i siti esteri non autorizzati sui quali venivano effettuate le giocate "on line"), poiché l'evasione dell'imposta conseguente all'illecita raccolta delle scommesse prescinde tanto dall'uso di artifici e raggiri, quanto dall'induzione in errore della persona offesa e dalla sussistenza del nesso causale tra profitto e danno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 1, Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 66 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 23/12/1998 num. 504 art. 1, Decreto Legisl. 23/12/1998 num. 504 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/12/1998 num. 504 art. 5, Decreto Legisl. 14/04/1948 num. 496 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 15922 del 2016 Rv. 266828 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20664 del 2017 Rv. 269668 - 01, N. 1235 del 2011 Rv. 248865 - 01

SETTEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza** n. **37978** del **03/07/2023** Ud. (dep. **15/09/2023**) Rv. **285273 - 01**

Presidente: **CALVANESE ERSILIA**. *Estensore:* **DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA**. *Relatore:* **DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA**. *Imputato:* **B. P.M. GARGIULO RAFFAELE**. (Diff.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO NAPOLI, 29/04/2022

597 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - 025 ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Condotta maltrattante - Nozione - Fattispecie.

In tema di maltrattamenti in famiglia, il reato è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato agli effetti civili la sentenza che aveva ritenuto la condotta sopraffattrice unilateralmente tenuta dall'imputato ai danni della convivente "more uxorio" come espressiva di ordinaria "litigiosità di coppia", la quale presuppone invece che le parti della relazione si confrontino, anche veementemente, ma su un piano paritetico, di reciproca accettazione del diritto di ciascuno ad esprimere il proprio punto di vista).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 809 del 2023 Rv. 284107 - 01, N. 46043 del 2018 Rv. 274519 - 02, N. 4935 del 2019 Rv. 274617 - 01

Sez. 6, **Sentenza** n. **37981** del **12/07/2023** Ud. (dep. **15/09/2023**) Rv. **285182 - 01**

Presidente: **COSTANZO ANGELO**. *Estensore:* **DI GERONIMO PAOLO**. *Relatore:* **DI GERONIMO PAOLO**. *Imputato:* **RADAELLI MARCO**. P.M. **CENICCOLA E. ELISABETTA**. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 23/02/2023

661030 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI - Concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. - Rigetto - Udienda cartolare prevista dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Omesso rinvio - Conseguenze.

In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è affetta da nullità a regime intermedio ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen. la sentenza emessa nell'udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza che sia disposto rinvio per consentire all'imputato la proposizione di un nuovo accordo, qualora l'appellante, nelle proprie conclusioni scritte, abbia richiesto l'accoglimento del concordato in appello, senza concludere anche nel merito, sia pure in via subordinata, per l'ipotesi di rigetto dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 3, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94

Massime precedenti Conformi: N. 43198 del 2022 Rv. 283853 - 01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 17875 del 2022 Rv. 283464 - 02, N. 23288 del 2023 Rv. 284731 - 01, N. 47574 del 2019 Rv. 277546 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 37701 del 12/07/2023 Cc. (dep. **14/09/2023**) Rv. **285263 - 01**

Presidente: **COSTANZO ANGELO.** *Estensore:* **APRILE ERCOLE.** *Relatore:* **APRILE ERCOLE.** *Imputato:* **LAZRI MARIGLEN. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 18/04/2023

664028 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE - Condanna non definitiva per reato continuato - Perdita di efficacia della misura ex art. 300, comma 4, cod. proc. pen. per reato satellite - Valutazione della pena unitariamente inflitta - Necessità - Condizioni.

In tema di durata della custodia cautelare, in caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare l'eventuale perdita di efficacia, ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., della custodia cautelare per il reato satellite, occorre avere riguardo alla pena unitariamente inflitta, se il titolo custodiale sia ancora valido ed efficace per il reato più grave, non rilevando che il "presofferto" sia pari alla pena inflitta a titolo di aumento per la continuazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35012 del 2012 Rv. 253399 - 01, N. 6613 del 2014 Rv. 258540 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25956 del 2009 Rv. 243588 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 38126 del 11/07/2023 Ud. (dep. **18/09/2023**) Rv. **285214 - 02**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **CALVANESE ERSILIA.** *Relatore:* **CALVANESE ERSILIA.** *Imputato:* **M. P.M. CIMMINO ALESSANDRO.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 01/12/2022

595114 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Diritto di visita - Mero inadempimento dell'obbligato - Rilevanza penale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di elusione di provvedimenti del giudice civile relativi all'affidamento dei minori, il mero inadempimento non integra il reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., occorrendo che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all'obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolando attraverso comportamenti implicanti mala fede. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente il reato nei confronti della genitrice collocataria, trasferitasi all'estero e resasi inadempiente all'obbligo di condurre la figlia minore in Italia perché incontrasse il padre durante le vacanze, sostenendo i relativi costi, avendo la predetta previamente richiesto al giudice civile, ed in parte ottenuto, di modificare il carico delle spese di viaggio, non più sostenibili, nonché tentato un accordo bonario con la controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2, Cod. Pen. art. 574 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 10905 del 2023 Rv. 284467 - 01, N. 12976 del 2020 Rv. 278756 - 01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Difformi: N. 6042 del 1996 Rv. 205078 - 01, N. 27995 del 2009 Rv. 244521 - 01, N. 12391 del 2016 Rv. 266675 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28772 del 2020 Rv. 279678 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36692 del 2007 Rv. 236937 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 37159 del 11/07/2023 Cc. (dep. **12/09/2023**) Rv. **285181 - 01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **CALVANESE ERSILIA.** *Relatore:* **CALVANESE ERSILIA.** *Imputato:* **VASSALLO LAURA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' CALTANISSETTA, 13/04/2023

664111 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - COMPETENZA - Limite temporale per richiedere la misura - Deposito della motivazione della sentenza di appello - Ragioni - Mancata trasmissione degli atti in cassazione - Irrilevanza.

In tema di sequestro conservativo, il processo di merito, entro il quale il pubblico ministero può chiedere al giudice procedente la misura cautelare reale a norma dell'art. 316, comma 1, cod. proc. pen., deve considerarsi concluso con il deposito della motivazione della sentenza di appello, in quanto appartiene al relativo grado anche il tempo necessario per tale adempimento che completa, ad ogni effetto, il provvedimento dell'organo giudicante, essendo di contro irrilevante, dopo tale limite temporale, che gli atti non siano stati ancora trasmessi alla Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 com. 2, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37858 del 2015 Rv. 265189 - 01, N. 22656 del 2005 Rv. 231795 - 01, N. 22468 del 2007 Rv. 236795 - 01, N. 34251 del 2020 Rv. 279999 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 38126 del 11/07/2023 Ud. (dep. **18/09/2023**) Rv. **285214 - 01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **CALVANESE ERSILIA.** *Relatore:* **CALVANESE ERSILIA.** *Imputato:* **M. P.M. CIMMINO ALESSANDRO.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 01/12/2022

595114 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Provvedimenti del giudice civile relativi all'affidamento dei minori - Perfezionamento del reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen. - Luogo di consumazione - Individuazione.

In tema di provvedimenti del giudice civile relativi all'affidamento dei minori, il reato di cui all'art. 388, secondo comma, cod. pen. si perfeziona nel luogo in cui debbono essere adempiute le prescrizioni giudiziali e perciò, qualora venga in rilievo l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, il luogo presso il quale il minore deve essere visitato, nei giorni a ciò destinati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10905 del 2023 Rv. 284467 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36692 del 2007 Rv. 236937 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 38125 del 11/07/2023 Ud. (dep. **18/09/2023**) Rv. **285184 - 01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: BAZZARELLI GIUSEPPE DETTO PINO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 20/09/2022

606056 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO - Modifiche introdotte dal d.l. n. 76 del 2020 - Violazione di norme regolamentari, generali e astratte e dell'art. 97 Cost. - "Abolitio criminis" - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di abuso di ufficio, la modifica introdotta con l'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., determinando l'"abolitio criminis" delle condotte, antecedenti all'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di comportamento specifiche ed espresse, o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità, sicché deve escludersi che integri il reato la sola violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, comma 3, Cost. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che la concessione al pregresso contraente della c.d. "proroga tecnica" del servizio di gestione dei parcheggi di un comune, onde consentirgli di perfezionare adempimenti indispensabili per la partecipazione alla gara per l'affidamento del nuovo contratto, non avesse integrato la violazione di alcuna specifica regola di condotta prevista dalla legge).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 23 CORTE COST., Legge 11/09/2020 num. 120 art. 1, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 125, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 16

Massime precedenti Conformi: N. 442 del 2021 Rv. 280296 - 01, N. 28402 del 2022 Rv. 283359 - 01, N. 23794 del 2022 Rv. 283285 - 01, N. 13136 del 2022 Rv. 282945 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 2080 del 2022 Rv. 282720 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 37979 del 11/07/2023 Ud. (dep. **15/09/2023**) Rv. **285264 - 01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: VALONCINI MARIO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 24/10/2022

661065 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Questione rilevabile d'ufficio - Sussistenza - Ragioni.

È rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. D

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Conformi: N. 14062 del 2021 Rv. 281661 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18432 del 2014 Rv. 261920 - 01, N. 53415 del 2018 Rv. 274593 - 01, N. 51396 del 2013 Rv. 257831 - 01, N. 16444 del 2020 Rv. 279425 - 01, N. 26860 del 2015 Rv. 263961 - 01, N. 47445 del 2019 Rv. 277565 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18620 del 2017 Rv. 269785 - 01, N. 27620 del 2016 Rv. 267487 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 37985 del 03/07/2023 Cc. (dep. **15/09/2023**) Rv. **285183 - 01**

Presidente: **CALVANESE ERSILIA.** *Estensore:* **APRILE ERCOLE.** *Relatore:* **APRILE ERCOLE.** *Imputato:* **TEDESCHINI FEDERICO.** *P.M.* **GARGIULO RAFFAELE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 08/03/2023

658009 GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO - Emissione di ordinanza di custodia cautelare - Successiva assunzione delle prove nell'incidente probatorio - Incompatibilità - Esclusione - Ragioni.

Non costituisce causa di incompatibilità e di ricusazione del giudice chiamato all'assunzione delle prove nell'incidente probatorio la circostanza che egli abbia emesso, nell'ambito del medesimo procedimento, ordinanza applicativa di una misura cautelare nei confronti della persona sottoposta ad indagini, atteso che nell'attività processuale da compiere manca qualsivoglia connotazione decisoria implicante una valutazione deliberativa sulla fondatezza dell'accusa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. G), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 18887 del 2001 Rv. 218812 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12744 del 2003 Rv. 223921 - 01, N. 4776 del 2021 Rv. 280692 - 01, N. 46368 del 2017 Rv. 271786 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 39341 del 26/06/2023 Ud. (dep. **27/09/2023**) Rv. **285275 - 01**

Presidente: **COSTANZO ANGELO.** *Estensore:* **RICCIO STEFANIA.** *Relatore:* **RICCIO STEFANIA.** *Imputato:* **T. P.M. LORI PERLA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 25/11/2022

609 REATO - 112 SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Reati da "codice rosso" di violenza domestica o di genere - Obblighi trattamentali ex art. 165, comma quinto, cod. pen. - Assimilabilità agli altri obblighi a matrice riparativa - Esclusione - Conseguenze - Partecipazione a generici trattamenti contro le dipendenze - Diniego del beneficio - Legittimità - Fattispecie.

In tema di sospensione condizionale della pena, l'obbligo di partecipazione ai percorsi trattamentali di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, legge 19 luglio 2019 n. 69 (cd. "Codice rosso"), cui è subordinato il riconoscimento del beneficio in favore degli autori di reati di violenza domestica o di genere, ha un contenuto special-preventivo del tutto differente dalle altre forme di riparazione contemplate dallo stesso art. 165, essendo volto a scongiurare, attraverso la rieducazione del soggetto e con l'ausilio di esperti, il pericolo

SEZIONE SESTA

di recidivanza rispetto a tali reati, sicché è legittimo il diniego del beneficio in caso di partecipazione a programmi di recupero delle dipendenze (nella specie, tossicologica ed alcolica) privi dei suddetti requisiti di specificità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 com. 5; Legge 19/07/2019 num. 69 art. 6 com. 1; Legge 27/06/2013 num. 77; Cod. Pen. art. 572 CORTE COST.; Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.; Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30147 del 2023 Rv. 285046 - 01, N. 32577 del 2022 Rv. 283617 - 01, N. 39770 del 2017 Rv. 271072 - 01, N. 329 del 2022 Rv. 282401 - 01histunlisted

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37503 del 2022 Rv. 283577 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 38306 del 14/06/2023 Ud. (dep. **19/09/2023**) Rv. **285185 - 01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA.**
Relatore: **DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA.** *Imputato:* **P. P.M. EPIDENDIO TOMASO.**
(Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 24/06/2022

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - "Mobbing" verticale nei confronti del lavoratore - Configurabilità del reato - Condizioni - Legittimità delle iniziative disciplinari - Irrilevanza.

Integra il delitto di maltrattamenti, nella sua accezione di "mobbing" verticale, la condotta vessatoria che si consuma con l'abituale prevaricazione ed umiliazione poste in essere dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, approfittando della condizione subordinata di questi, a nulla rilevando la formale legittimità delle iniziative disciplinari assunte verso il soggetto "mobizzato", anche in relazione a comportamenti reattivi dallo stesso assunti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28553 del 2009 Rv. 246637 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31273 del 2020 Rv. 279752 - 01, N. 14754 del 2018 Rv. 272804 - 01, N. 31413 del 2006 Rv. 234854 - 01 Rv. 234855 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 38127 del 24/05/2023 Cc. (dep. **18/09/2023**) Rv. **285274 - 01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Relatore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Imputato:* **BASTARDI SILVIO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE.** (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 17/01/2023

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 015 TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI - Gara - Nozione - Concorsi per il reclutamento del personale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di turbativa d'asta, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale da parte dello Stato e delle sue articolazioni non possono essere ricondotte alla nozione di "gara" di cui la pubblica amministrazione si avvale per la cessione di beni ovvero per l'affidamento all'esterno dell'esecuzione di un'opera o la gestione di un servizio, ostandovi il dato testuale dell'art. 353 cod. pen. - facente tassativo riferimento alle gare nei "pubblici incanti e nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni" - e, dunque, il divieto di analogia "in malam partem".

SEZIONE SESTA

(Fattispecie cautelare relativa a concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo nell'amministrazione comunale).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 14; Cod. Pen. art. 353; Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 CORTE COST.; Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 CORTE COST.; Cod. Pen. art. 353 bis; Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6603 del 2021 Rv. 280836 - 01, N. 32319 del 2023 Rv. 284945 - 01, N. 26556 del 2021 Rv. 281470 - 01, N. 9385 del 2018 Rv. 272227 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 37146 del 23/05/2023 Ud. (dep. **12/09/2023**) Rv. **285261 - 01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Relatore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Imputato:* **GAMBINO ANTONIO. P.M. PERELLI SIMONE.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 09/06/2022

595114 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Danneggiamento mediante deterioramento - Nozione - Individuazione - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen., la condotta di danneggiamento mediante deterioramento del bene sottoposto a pignoramento è configurabile solo quando la cosa che ne costituisce oggetto sia ridotta in uno stato tale da esserne compromessa la funzionalità, sì da rendere necessaria, per il suo ripristino, un'attività non agevole. (Nella specie la Corte ha valutato assertivamente motivata la sentenza di appello, in relazione al ritenuto deterioramento dell'immobile pignorato, sul quale i ricorrenti avevano compiuto interventi di ristrutturazione per il cambio di destinazione d'uso in difformità dalla concessione edilizia, deprezzandone il valore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 5, Cod. Pen. art. 635 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20301 del 2020 Rv. 279278 - 01, N. 20930 del 2012 Rv. 252823 - 01, N. 15460 del 2016 Rv. 267823 - 01, N. 16495 del 2020 Rv. 278964 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 37154 del 23/05/2023 Cc. (dep. **12/09/2023**) Rv. **285262 - 01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Relatore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Imputato:* **NOTARANGELO ANNA CHIARA. P.M. PERELLI SIMONE.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BARI, 09/02/2023

595049 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - CASI DI NON PUNIBILITA' - Favoreggiamento aggravato del coniuge del latitante posto al vertice di associazione mafiosa - Esimente ex art. 384, comma primo, cod. pen. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

È inapplicabile l'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. alla condotta di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. realizzata dalla moglie di soggetto latitante il quale rivesta una posizione apicale all'interno di un gruppo criminale mafioso, ove caratterizzata da una generalizzata, preventiva e continuativa messa a disposizione (nella specie, mediante appoggi logistici e la fornitura di veicoli "bonificati" da microspie per gli spostamenti, schede telefoniche, denaro) volta ad eludere le ricerche

SEZIONE SESTA

dell'autorità giudiziaria, trattandosi di condotta non necessitata né riconducibile ai soli rapporti affettivo-familiari.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 384 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1, Costituzione art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296

Massime precedenti Vedi: N. 9415 del 2016 Rv. 267276 - 01, N. 34777 del 2020 Rv. 280148 - 01, N. 24535 del 2015 Rv. 264125 - 01, N. 4239 del 2008 Rv. 238581 - 01, N. 18110 del 2018 Rv. 273181 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10381 del 2021 Rv. 280574 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 36766 del 28/04/2023 Ud. (dep. **05/09/2023**) Rv. **285180 - 01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Relatore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Imputato:* **COMBERIATI LUIGI ANTONIO.** *P.M.* **SENATORE VINCENZO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 17/06/2022

661103 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - CASI - Annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - Inutilizzabilità della prova - Possibilità per il giudice di rinvio di rinnovare la prova - Sussistenza - Fattispecie.

Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, non vi è limitazione dei poteri istruttori del giudice, che, pertanto, può procedere ad integrazione probatoria mediante la rinnovazione di quella stessa prova dichiarativa ritenuta inutilizzabile nel giudizio rescindente e rispetto alla quale era stato enunciato il principio di diritto posto a fondamento della decisione di annullamento. (Fattispecie in cui la Corte aveva annullato la decisione di condanna per la ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di un collaboratore di giustizia, rese in diverso procedimento ed acquisite in violazione del disposto dell'art. 238, comma 4, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24133 del 2022 Rv. 283440 - 01, N. 5209 del 2021 Rv. 280408 - 01, N. 15042 del 2011 Rv. 250166 - 01, N. 40828 del 2004 Rv. 229923 - 01, N. 34794 del 2017 Rv. 271345 - 01, N. 10255 del 2020 Rv. 278745 - 01

SETTEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione settima



SEZIONE SETTIMA

Nel mese di settembre non ci sono pubblicazioni

SETTEMBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione feriale



SEZIONE FERIALE

Sez. F, Sentenza n. 37517 del 31/08/2023 Ud. (dep. **14/09/2023**) Rv. **285197 - 01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: APRILE ERCOLE. Relatore: APRILE ERCOLE.

Imputato: P. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 30/01/2023

661187 IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - Sostituto procuratore non delegato e che non abbia presentato le conclusioni in udienza - Impugnazione - Legittimazione - Ragioni - Delega scritta - Necessità - Esclusione.

In tema di impugnazione del pubblico ministero, anche dopo l'introduzione dell'art. 593-bis cod. proc. pen., il sostituto procuratore che non sia stato pubblico ministero di udienza e non sia stato esplicitamente delegato dal Procuratore della Repubblica è legittimato ad appellare la sentenza di primo grado, stante l'impersonalità dell'ufficio del pubblico ministero e non occorrendo, verso terzi, una formale delega, costituente atto interno all'ufficio di Procura di cui va presunta l'esistenza e della cui assenza l'imputato non ha interesse a dolersi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 bis, Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 10225 del 1999 Rv. 216025 - 01, N. 7636 del 2007 Rv. 236514 - 01, N. 21969 del 2013 Rv. 256542 - 01, N. 46 del 2014 Rv. 257746 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29846 del 2021 Rv. 281827 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21716 del 2023 Rv. 284490 - 02